



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Ill.mo Sig. Prefetto di Catania

Oggetto: Richiesta di straordinaria e temporanea gestione delle società OIKOS S.p.A. e Impresa Pulizia industriale IPI s.r.l., facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario dell'appalto "*per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del territorio del Comune di Catania*". - Art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.

Con nota dell'11 agosto 2014 (Prot. n. 15221/2014), il Prefetto di Catania ha inviato al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione l'informazione antimafia interdittiva adottata, con proprio decreto n. 36608 in pari data, nei confronti della società OIKOS S.p.A., anche al fine di conoscere la sua valutazione in ordine all'applicabilità alla detta società dell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014), per quanto concerne l'appalto "*per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del territorio del Comune di Catania*".

Con riferimento alla medesima società OIKOS S.p.A., in data 21 agosto 2014 (Prot. n. 15455/2014), è pervenuta, da parte della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, la richiesta di valutare l'opportunità di adottare le misure straordinarie di cui all'art. 32 cit.

\*\*\*\*\*

La citata informazione antimafia interdittiva è stata emessa in esito alla richiesta, da parte del Comune di Catania, di rilascio dell'informazione antimafia, nei confronti della OIKOS S.p.A., in relazione al contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del territorio del Comune di Catania.

Con il detto contratto di appalto, di durata quinquennale, stipulato il 22 dicembre 2010 (Rep. n. 112), il Comune ha affidato i servizi di cui sopra al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società OIKOS S.p.A. (in qualità di mandante) e dalla Impresa Pulizie Industriali I.P.I. s.r.l., con sede legale in Roma, alla via dell'Elzeviro n. 29 (in qualità di mandataria).



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Dalle risultanze dell'attività svolta dalla Prefettura, è risultato che:

- alcuni membri della compagine sociale sono stati coinvolti in vicende giudiziarie;
- le società OIKOS S.p.A. e I.P.I. s.r.l. hanno interessi imprenditoriali ed economici che non attengono solo alla gestione di specifici contratti di appalto, avendo le due società costituito, nel 2011, il Consorzio Catania Ecologia di cui risultano proprietarie;
- la società I.P.I. s.r.l. è destinataria di informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto della Provincia di Roma in data 16 giugno 2014;
- la società da ultimo citata possiede quote azionarie in imprese nei confronti delle quali sono stati adottati provvedimenti interdittivi antimafia.

Dall'esame della richiesta inviata dalla Regione Siciliana si è riscontrato, inoltre, che:

- la società OIKOS S.p.A. è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale D.R.S. n. 221 del 29 marzo 2009, per la realizzazione e l'esercizio della discarica sita in C.da Valanghe d'Inverno, nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);
- la Regione ha provveduto a diniegare il rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata e a disporre, contestualmente, la chiusura della discarica secondo uno specifico cronoprogramma;
- il provvedimento di chiusura ha previsto, prima della effettiva cessazione, una gestione di carattere transitorio, da parte della società OIKOS S.p.A.;
- tale gestione discende dalla necessità ed urgenza di consentire all'amministrazione regionale di riprogrammare i flussi dei rifiuti verso altri impianti, in modo da *"tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini"* e *"prevenire e scongiurare gravissimi inconvenienti igienico sanitari nel territorio regionale"*.

\*\*\*\*\*

Da una disamina dei fatti, come sopra brevemente riepilogati, si è delineata una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 10, del decreto legge citato.

Pertanto, la valutazione sull'applicabilità dell'art. 32 del richiamato decreto non può prescindere da alcune riflessioni di carattere interpretativo.

L'art. 32, comma 10 dispone l'applicabilità di entrambe le misure di cui al comma 1, lettere a) e b) (rinnovazione degli organi sociali o straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice) nel caso in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di: a) garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali; b) salvaguardare i livelli occupazionali c) tutelare l'integrità dei bilanci pubblici.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

La *ratio* della norma risiede nel contemperamento dell'esigenza di impedire ogni possibile prosecuzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'esecuzione del contratto e della necessità di arginare le ripercussioni negative sul piano economico e sociale.

Il dettato normativo attribuisce al Prefetto il potere di disporre, di propria iniziativa, le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, dandone informativa al Presidente dell'ANAC.

Tuttavia, al Presidente dell'ANAC, destinatario del provvedimento, va certamente riconosciuta la facoltà di avanzare al Prefetto istanza di adozione di provvedimenti, in presenza dei presupposti normativi. E ciò, a maggior ragione, in un caso, quale quello in esame, in cui tale valutazione è stata sollecitata dal Prefetto medesimo.

\*\*\*\*\*

In considerazione della peculiarità della fattispecie prospettata, si ritiene preliminare alla valutazione sulla applicabilità dell'art. 32, una riflessione sul criterio interpretativo da adottare per la individuazione del Prefetto territorialmente competente.

Trattandosi, infatti, di un contratto di appalto che vede coinvolto un raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra due società, entrambe destinatarie di un'informazione antimafia interdittiva, occorre stabilire se la competenza vada radicata in capo al Prefetto che ha emesso il provvedimento o in capo al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, come disposto dal comma 1 dell'articolo in esame.

In favore di quest'ultima soluzione propenderebbero sia il rinvio generale alle disposizioni dell'articolo 32, operato dal ripetuto comma 10, sia la *ratio* sottesa alla previsione normativa, che è quella di incardinare la competenza in capo al Prefetto del luogo in cui, di regola, viene eseguito il contratto di appalto e che ha, in quanto tale, una maggiore possibilità di svolgere con efficacia una funzione di controllo e supervisione sulla gestione straordinaria dell'appalto.

Per tali ragioni, nel caso in esame si intende privilegiare questa seconda soluzione interpretativa che consente, tra l'altro, al Prefetto di Catania di disporre le misure di cui all'art. 32 al contratto di appalto nel suo complesso e con riferimento, dunque, sia alla società OIKOS S.p.A. sia alla società I.P.I. s.r.l.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, si prospetta al Prefetto la opportunità di adottare la misura prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione delle società OIKOS S.p.A. (P.I./C.F. n. 04390280875), con sede legale in Catania, alla via Gabriele d'Annunzio n. 62 e della Impresa Pulizie Industriali, I.P.I. s.r.l. (P.I./C.F. n. 06318470587), con sede legale in Roma, alla via dell'Elzeviro n. 29, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del territorio del Comune di Catania, contestualmente sospendendo i poteri di tutti gli altri organi sociali ai sensi del comma 3, ultima parte del medesimo art. 32.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Si prospetta, altresì, al Prefetto la eventualità di adottare la medesima misura di cui all'art. 32, comma 1, lett. b), del d.l. n. 90/2014 e cioè la straordinaria e temporanea gestione delle società OIKOS S.p.A. (P.I./C.F. n. 04390280875), con sede legale in Catania, alla via Gabriele d'Annunzio n. 62, attraverso la nomina di uno o più amministratori straordinari, limitatamente alla gestione transitoria della discarica sita in Motta Sant'Anastasia (CT), C.da Valanghe, al fine di realizzare le opere previste nel progetto di chiusura, contestualmente sospendendo i poteri di tutti gli altri organi sociali ai sensi del comma 3, ultima parte del citato articolo.

I provvedimenti in questione sono motivati dalla stringente necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile, qual è il servizio di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

Quanto alla motivazione della scelta delle misure da adottare, si ritiene doveroso evidenziare che, per quanto riguarda lo specifico caso della società OIKOS S.p.A., trattandosi di due contratti di appalto stipulati con due enti (Comune e Regione), a una prima disamina, potrebbe apparire più adeguata e opportuna la rinnovazione degli organi sociali di cui al comma 1, lettera a).

Tuttavia, all'esito di una valutazione attenta e approfondita, in considerazione della rilevante gravità dei fatti, che vedono coinvolta, tra l'altro, la compagine sociale nel suo complesso e non un singolo soggetto, si è ritenuta necessaria l'adozione della misura di cui al comma 1, lettera b).

*Raffaele Cantone*